

STATUTO ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita una società per azioni, a capitale totalmente pubblico, di proprietà dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale di Salerno, denominata EcoAmbiente Salerno S.p.A., per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi della L.R. Campania n. 14/2016 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 175/2016 (cd. "TUSP").

Articolo 2 SEDE

2.1. La società ha sede nel territorio amministrativo del Comune di Salerno, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2.2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

2.3. La istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso sono deliberate dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente statuto.

2.4. Il domicilio legale dei soci, per quanto riguarda i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare eventuali cambiamenti di domicilio. In mancanza di indicazione del domicilio nel libro soci, si fa riferimento alla sede legale ovvero alla residenza anagrafica.

Articolo 3 OGGETTO

3.1. La società ha per oggetto la gestione integrata del ciclo dei rifiuti e delle connesse infrastrutture, dotazioni ed impianti, nonché segmenti di esso, nell'Ambito Territoriale Ottimale Salerno, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità ed autosufficienza, in conformità alle Direttive dell'Unione Europea, alla normativa nazionale e regionale di settore ed in attuazione del Piano d'Ambito deliberato dall'Ente d'Ambito Salerno.

3.2. Si stabilisce espressamente che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società debba essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'Ente d'Ambito Salerno.

3.3. In particolare, la società provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la gestione dei siti di stoccaggio, delle discariche e degli impianti anche mobili per il trattamento, la trasfenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, dei beni, delle altre dotazioni acquisite e/o conferite dal socio e comunque di tutti gli impianti di qualsiasi genere inerenti il ciclo dei rifiuti, di proprietà o nella disponibilità, a qualunque titolo, dell'Ente d'Ambito Salerno per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- b) lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto, secondo le diverse tipologie indicate nelle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Lo smaltimento va inteso nelle diverse fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, con ciò intendendosi tutte le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei rifiuti, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;
- c) i servizi di igiene urbana e ambientale che, pur non riferibili specificatamente a quelli indicati alla precedente lettera b), siano comunque comuni, connessi o collegati alla salvaguardia di situazioni ambientali e igieniche, quali le attività di spazzamento strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, la disinfezione, sanificazione e derattizzazione dei luoghi pubblici e privati, gli espurghi, le fosse biologiche, i pozzetti stradali e le stasature delle canalizzazioni, nonché tutte le altre attività di bonifica ed i servizi similari;
- d) i processi finalizzati ad implementare e migliorare la raccolta differenziata e a ridurre la produzione di rifiuti, in attuazione delle direttive comunitarie in materia;
- e) l'attivazione di processi industriali finalizzati all'impiego ed alla lavorazione delle frazioni dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata sotto forma di materie prime seconde;
- f) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);
- g) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;
- h) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di produzione di energia elettrica e termica utilizzando frazioni di rifiuti anche organici, di reti

di distribuzione e teleriscaldamento con utilizzo combinato anche di fonti rinnovabili;

- i) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio e trattamento, di centri di compattazione, nonché di impianti di selezione, valorizzazione, smaltimento e compostaggio delle frazioni organiche;
- j) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per il trattamento, la termocombustione ed ogni forma di smaltimento, comprese le discariche e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di qualsiasi specie e natura;
- k) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse, per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;
- l) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per il recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici (R.A.E.E.);
- m) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti per il trattamento dei reflui, fanghi e rifiuti solidi provenienti da attività industriali;
- n) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale.

Tutte le attività di progettazione di cui alle precedenti lett. da f) a m) sono finalizzate unicamente alla costruzione degli impianti innanzi indicati e sono svolte esclusivamente in funzione della realizzazione dell'oggetto sociale, con esclusione di qualsiasi attività autonoma di progettazione a favore dei terzi estranei alla Società;

- o) la commercializzazione dei prodotti derivanti dallo smaltimento, ivi compresa l'energia elettrica e termica ricavata dagli impianti di cui ai punti precedenti, e delle materie prime seconde derivate dal processo di preselezione e trattamento dei rifiuti;
- p) le attività di gestione tecnico manutentiva di impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale;
- q) l'elaborazione di progetti e lo sviluppo di attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;
- r) le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e ogni altro intervento di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati nell'ambito del territorio provinciale;

- s) le attività di autotrasporto compreso il conto terzi al fine di adempiere agli scopi societari;
- t) i servizi e le attività strumentali, complementari e connesse al ciclo integrato dei rifiuti ed alla gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti per il trattamento, la trasfenza, lo smaltimento ed il riciclaggio dei rifiuti, ivi comprese le attività finalizzate alla tutela ed alla bonifica del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria nelle varie forme di risanamento ambientale del territorio, le attività di rimozione dei danni conseguenti alle discariche abusive o sature, le attività editoriali per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza e quelle di consulenza e di elaborazione dati;
- u) la gestione e la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e la tariffa integrata ambientale (TIA);
- v) la produzione, il trasporto e la vendita di energia elettrica e termica, ottenute mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e simili anche in forma combinata con altre fonti energetiche rinnovabili (eolico, fotovoltaico, solare termico, geotermico, idraulico), e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;
- w) la intermediazione e il commercio di rifiuti, anche di frazioni riciclabili provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;
- x) la ricerca e la formazione nel settore della salvaguardia dell'ambiente.

3.4. Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società.

3.5. Inoltre, sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà costituire società strumentali, comunque partecipate dall'Ente d'Ambito Salerno in misura maggioritaria e non inferiore al 51% del capitale sociale, per la gestione di singoli segmenti del ciclo integrato dei rifiuti, nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia.

3.6. La società potrà affidare a terzi, mediante procedure competitive di evidenza pubblica, singole attività costituenti l'oggetto sociale, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Articolo 4 DURATA

4.1. La durata della società è fissata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI E FINANZIAMENTI SOCI

Articolo 5 CAPITALE SOCIALE, AUMENTO E RIDUZIONE

5.1. Il capitale è fissato in € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00). Il capitale sociale è diviso in numero 150 azioni nominative del valore nominale di € 1.000,00 (Euro mille/00) cadauna ed è interamente sottoscritto dall'Ente d'Ambito Salerno.

5.2. La società può non emettere i relativi titoli; la qualità di socio, in tal caso, è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono con atto autentico e sono opponibili alla società a seguito di annotazione nel libro stesso.

5.3. Nei limiti stabiliti dalla legge, possono essere create ed emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse con delibera.

5.4. Il capitale sociale può essere aumentato nei modi e nelle forme di legge e possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.5. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in danaro.

5.6. In ogni caso, la deliberazione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

5.7. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Articolo 6 FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1. I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non - costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

6.2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del

capitale di qualunque importo, previa conforme deliberazione assembleare.

Articolo 7 SOCI

7.1. L'Ente d'Ambito Salerno per la gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito anche "EDA Salerno") è socio unico della società EcoAmbiente Salerno S.p.A.. In considerazione delle attività comprese nell'oggetto sociale e tenuto conto della vigente normativa di settore, l'EDA Salerno sarà l'unico titolare del capitale sociale e, conseguentemente, resta esclusa qualsiasi possibilità di acquisizione, anche parziale, del capitale sociale da parte di altri soci, pubblici o privati, a meno che non intervenga una specifica modificazione del presente statuto sempre nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Articolo 8 CONTROLLO ANALOGO

8.1. La società è soggetta al controllo dell'EDA Salerno, che è anche l'Autorità d'Ambito, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di affidamento "in house providing". Pertanto, la società deve indicare di essere soggetta all'attività di direzione, di coordinamento e di controllo dell'EDA Salerno negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

8.2. L'EDA Salerno esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, con le modalità previste dal "Regolamento per il controllo analogo sulle società in house" - adottato con deliberazione del Consiglio dell'ente d'ambito territoriale ottimale di Salerno n. 9 del 6.08.2020 - e dal presente statuto, in conformità comunque a quanto previsto dalla normativa di settore.

8.3. La società è soggetta alla direzione ed al coordinamento dell'EDA Salerno, che esercita i predetti poteri verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché la correttezza, la regolarità ed economicità dell'amministrazione societaria.

8.4. Il controllo dell'EDA Salerno è effettuato attraverso i propri organi ed uffici e si suddivide in attività di indirizzo e attività di controllo così come definite e disciplinate dal Regolamento citato. A tal fine, la società dovrà trasmettere all'Ente d'Ambito Salerno tutta la documentazione inerente le materie ed i settori oggetto di controllo, così come definiti nel regolamento adottato, almeno 7 (sette) giorni prima del loro esame.

Entro 3 (tre) giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, l'Ente d'Ambito Salerno potrà inviare alla società gli atti di indirizzo, ritenuti opportuni o necessari, che sono vincolanti.

8.5. Fermo restando l'obbligo di inviare con cadenza trimestrale una relazione predisposta dall'organo amministrativo sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario, nonché segnalazioni di criticità e/o suggerimenti atti a migliorare qualità, efficienza ed efficacia dei servizi, qualora si verificano eventi straordinari, non previsti nelle relazioni suddette, che possano riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informare immediatamente l'Ente d'Ambito Salerno, relazionando su di essi. Anche detta relazione dovrà essere assistita dal parere dell'organo di revisione.

8.6. In ogni caso, a prescindere da quanto previsto nei commi che precedono, l'Ente d'Ambito Salerno potrà inviare, in qualsiasi momento, atti di indirizzo vincolanti per la società e potrà richiedere dettagliate informazioni ovvero ogni documento tenuto dalla società, relativamente a specifici affari o a determinate vicende.

8.7. La società, infine, si obbliga ad adeguare la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze che emergono durante lo svolgimento del servizio, al fine di garantirne la massima efficienza ed economicità, ovvero che discendono da interventi normativi, anche in ottemperanza alle richieste e direttive dell'Ente d'Ambito Salerno.

8.8. L'Ente d'Ambito Salerno potrà revocare, in qualsiasi momento, anche disgiuntamente, gli amministratori, nel caso che gli stessi non si conformino alle prescrizioni e direttive dell'Ente d'Ambito Salerno ovvero nel caso in cui essi violino gli obblighi previsti in tema di controllo analogo, dal presente statuto e dal regolamento citato.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI - QUORUM

Articolo 9 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

9.1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti proposti da uno o più amministratori o, nell'ipotesi di pluralità di soci, sugli argomenti proposti dai soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

9.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea le seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
- c) la nomina del Collegio Sindacale e del soggetto cui affidare il controllo contabile ex art. 2409 bis c.c.;

- d) le indennità ed i compensi dei componenti dell'organo amministrativo e di quello contabile;
- e) le modificazioni del presente Statuto;
- f) le determinazioni sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;
- g) la istituzione di sedi secondarie e di rappresentanza della società;
- h) L'approvazione del piano industriale e dei programmi pluriennali di gestione;
- i) ogni operazione economica di valore unitario superiore ad € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00), lì dove non già compresa nel piano industriale ovvero nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea;
- j) ogni altra deliberazione riservata per legge o per effetto del presente statuto ai soci.

Articolo 10 LUOGO DI CONVOCAZIONE

10.1. L'Assemblea è convocata presso la sede della società oppure altrove, purché in Italia.

Articolo 11 CONVOCAZIONE

11.1. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale. In ogni caso, l'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedono; in questo caso, peraltro, i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

11.2. L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica).

11.3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11.4. In mancanza delle formalità innanzi indicate, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei

partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 12 INTERVENTO IN ASSEMBLEA

12.1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

12.2. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- b) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- c) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13 RAPPRESENTANZA

13.1. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche a mezzo posta elettronica con firma digitale.

13.2. La delega non può essere conferita per più assemblee.

Articolo 14 PRESIDENZA

14.1. La Presidenza dell'Assemblea spetta, in caso di organo amministrativo monocratico, all'amministratore unico, in caso di Consiglio d'amministrazione, al Presidente del C.d.A. oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'Assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

14.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

14.3. Ove prescritto dalla legge e, comunque, in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

14.4. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione, conservando agli atti della società il foglio con le sottoscrizioni dei presenti.

Articolo 15 QUORUM

15.1. L'Assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

15.2. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione ed in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

15.3. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, l'Assemblea straordinaria, sia in prima, che in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale per le deliberazioni ad oggetto modifiche statutarie, quali, in via esemplificativa, quelle concernenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni di cui all'articolo 2351, comma 2, c.c.

Articolo 16 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

16.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e/o dal Segretario, o dal Notaio se richiesto dalla legge.

16.2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su

richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

16.3. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA SOCIALE - ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 17 AMMINISTRAZIONE

17.1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, ad un Amministratore Unico. Qualora sussistano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

17.2. La nomina dell'organo amministrativo, ivi compresa l'attribuzione della carica di Presidente, spetta al Presidente dell'Ente d'Ambito Salerno che, nella veste di azionista della Società, potrà disporre, in qualsiasi momento e con effetto immediato, la revoca dell'intero organo o di uno degli amministratori nominati, per violazione degli atti di indirizzo dell'Ente d'Ambito Salerno ovvero per inadempimento degli obblighi in tema di controllo analogo, quali definiti dal Regolamento citato.

17.3. Gli amministratori devono essere scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di intervento della Società e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dal comma 1 dell'art 11 del TUSP; essi durano in carica per tre esercizi, con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica.

17.4. Fermo restando quanto previsto al comma 17.2 e sempre salvo il disposto di cui all'art.8.8, gli amministratori possono essere revocati dalla carica, anche disgiuntamente, in qualsiasi momento anche in assenza di giusta causa e senza diritto al risarcimento del danno, al venir meno del rapporto fiduciario con il socio unico.

17.5. Nel caso di Consiglio di Amministrazione, se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade, sempre senza diritto alcuno al risarcimento del danno, e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'Assemblea per la sua integrale sostituzione, intanto compiendo gli atti di ordinaria amministrazione.

17.6. Gli amministratori sono rinominabili.

17.7. Non possono essere nominati amministratori e se nominati divengono incompatibili coloro che hanno incarichi

dirigenziali interni ed esterni alla società e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali. Gli amministratori della società non possono essere dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di quella titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza; nel caso in cui, invece, siano dipendenti dell'ente controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza.

17.8. Qualora sussistano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 17.1, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, nella scelta degli amministratori, gli enti sono tenuti ad assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011.

17.9. Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, viene assegnato un compenso annuo nel rispetto dei limiti di legge e dei loro regolamenti, tempo per tempo vigenti, che saranno determinati dall'Assemblea, nel rispetto della previsioni di cui all'art 11 del TUSP, in occasione della nomina o con apposita decisione.

17.10. In caso di attribuzione di una delega di funzioni gestorie, al consigliere delegato di norma non spetta un compenso aggiuntivo, salva diversa delibera dell'assemblea dei soci che potrà autorizzare anche compensi diversificati a seconda del contenuto e dell'importanza della delega, purché nei limiti di cui all'art. 11, comma 6 del T.U.S.P..

17.11. E' vietato corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è vietato corrispondere loro trattamenti di fine mandato.

Articolo 18 ADUNANZA E DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

18.1. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni sono adottate mediante deliberazione collegiale.

18.2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

18.3. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché

ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica).

18.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e può deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, nel qual caso dovrà procedersi al rinvio della adunanza.

18.5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

18.6. Per la validità delle deliberazioni consiliari, si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

18.7. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata se riporta il voto favorevole del Presidente. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

18.8. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

18.9. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

18.10. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti, con la loro sottoscrizione su foglio dei presenti;
- c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) anche per allegato, l'identificazione dei voti favorevoli, delle astensioni o dei voti contrari

18.11. Ove prescritto dalla legge ed, in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Articolo 19 POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

19.1. L'Organo amministrativo, qualunque sia la struttura, compie tutti gli atti e le operazioni necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo titolare di tutti i poteri di amministrazione della società e delle facoltà di compiere gli atti ritenuti necessari e/o opportuni, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano espressamente all'Assemblea dei soci.

19.2. Nel caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un solo amministratore, fatta salva la possibilità di attribuire deleghe al Presidente. Il Consiglio d'Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, potendo sempre impartire direttive al delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. L'amministratore delegato potrà compiere tutti gli atti necessari, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

19.3. L'Organo amministrativo, nei limiti delle proprie competenze e previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, può nominare procuratori e/o institori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 20 DIREZIONE GENERALE

20.1. L'organo amministrativo, qualora funzionale all'attività della società e senza che costituisca un organo della medesima, può nominare un Direttore Generale. Il Direttore Generale viene assunto con i criteri e le modalità previste

dal "Regolamento per il reclutamento del personale" approvato con deliberazione del CdA n. 82 del 9.11.2021 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

20.2. Il Direttore Generale percepisce compensi il cui importo è determinato dall'Organo Amministrativo della società, in misura non superiore al compenso stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente. Tuttavia, qualora il Direttore Generale venga nominato componente dell'organo amministrativo della società, deve rinunciare ai compensi a qualsiasi titolo dovuti agli amministratori, o in alternativa, essere collocato in aspettativa non retribuita. Pertanto:

- il Direttore Generale può ricoprire la carica di amministratore della società e mantenere la retribuzione di direttore e deve rinunciare a quella di amministratore;
- Il Direttore Generale può ricoprire la carica di amministratore della società e se rinuncia alla retribuzione da direttore, collocandosi in aspettativa non retribuita, può percepire il compenso da amministratore.

20.3. Il Direttore Generale collabora con l'Organo amministrativo della società alla preparazione dei programmi di attività ed alla loro presentazione agli Organi della Società ai fini della loro approvazione, nonché al successivo controllo dei risultati.

20.4. Il Direttore Generale provvede all'attuazione delle decisioni dell'Organo amministrativo ed alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo.

20.5. Il Direttore Generale, in attuazione delle determinazioni o delle deliberazioni dell'Organo amministrativo, esercita i compiti di gestione della Società, nonché quelli relativi all'organizzazione ed al funzionamento della stessa.

20.6. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla disciplina degli Uffici e svolge la sua attività seguendo le direttive dell'Organo Amministrativo. Gli sono, a tal fine, conferiti poteri con determinazione dell'Amministratore Unico o con delibera del Consiglio di Amministrazione, se istituito a termini di legge e del presente Statuto.

20.7. La società potrà inoltre avvalersi di un Direttore Tecnico e di un Direttore Amministrativo, da individuarsi sempre con criteri e modalità per il reclutamento del personale stabiliti nel Regolamento citato.

20.8. I compensi spettanti al Direttore Generale, Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo, eventualmente nominati,

sono determinati dall'Organo di amministrazione della società, in misura non superiore al compenso stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 21 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

21.1. La rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, su mandato del Presidente, ad un altro componente.
- all'Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione fornito di poteri delegati, nei limiti della delega.

La rappresentanza sociale spetta anche ai procuratori di cui al precedente art. 19.3, nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

Articolo 22 AMMINISTRATORE UNICO O PRESIDENTE DEL CDA

22.1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle proprie facoltà e per esigenze legate al migliore assetto amministrativo/organizzativo della Società, può farsi coadiuvare da un Ufficio di Staff, con il potere di indicare il relativo Responsabile di Staff. I componenti dello Staff sono scelti direttamente dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del possesso di titoli di studio e dell'esperienza lavorativa e professionale necessaria per lo svolgimento delle attività di supporto; essi non costituiscono organo sociale e non percepiscono alcun compenso, avendo diritto ad ottenere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

22.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per ragioni di urgenza improcrastinabile ed allo scopo di evitare un danno alla società o un depauperamento al patrimonio della medesima derivante dai tempi di convocazione e decisione dell'Organo collegiale, ha la facoltà di assumere Determinazioni Presidenziali da sottoporre a successiva ratifica nel primo Consiglio di Amministrazione utile, che deve convocare nel più breve tempo possibile.

Articolo 23 COLLEGIO SINDACALE

23.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, di cui almeno uno effettivo e un supplente scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri devono essere scelti tra soggetti iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra professori universitari di ruolo, in materie giuridiche o economiche. Nel caso di

controllo contabile svolto dal Collegio Sindacale, tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

23.2. L'Organo di controllo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Ente d'Ambito Salerno, che provvederà anche a designare il Presidente del Collegio. Esso resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è stato ricostituito. I componenti l'organo di controllo sono rinominabili, salvo quanto previsto dal comma che precede.

23.3. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall'Ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

23.4. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano.

23.5. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea nel rispetto dei limiti di legge e loro regolamenti tempo per tempo vigenti.

23.6. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi di cui al precedente art. 12, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, ove nominato ed alle determinazioni dell'Amministratore Unico.

I Sindaci che senza giustificato motivo non assistano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico decadono dall'Ufficio.

23.7. Il socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, l'Organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte dell'Assemblea.

Articolo 24 CONTROLLO CONTABILE

24.1. Il controllo contabile viene esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale.

TITOLO V - RECESSO DEI SOCI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Articolo 25 RECESSO DEI SOCI

25.1. Il diritto di recesso pu essere esercitato, per l'intera partecipazione sociale, solo nei casi espressamente previsti dall'art. 2437 c.c.

25.2. La dichiarazione di recesso ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Nel caso di contestazione del diritto di recesso, durante il periodo di instaurazione del relativo giudizio arbitrale, l'efficacia della dichiarazione di recesso sarà sospesa fino al giorno della notifica del lodo al socio recedente.

25.3. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore determinato nel giorno in cui ha avuto effetto il recesso, secondo le modalità previste dall'art. 2437 ter c.c.

TITOLO VI - OBBLIGAZIONI

Articolo 26 OBBLIGAZIONI

26.1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. La delibera di emissione è adottata dall'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 15 del presente statuto e con le maggioranze di cui all'art. 15 del presente statuto.

26.2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel Titolo III del presente statuto.

TITOLO VII - PATRIMONI E FINANZIAMENTI PER UNO SPECIFICO AFFARE

Articolo 27 PATRIMONI PER UNO SPECIFICO AFFARE

27.1. L'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze per essa previste, pu costituire patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447 bis c.c.

TITOLO VIII - BILANCIO ED UTILI

Articolo 28 ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

28.2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio pu tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze: in quest'ultimo caso, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 29 RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

29.1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

29.2. L'Assemblea dei soci che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

29.3. Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi.

29.4. In conformità a quanto disposto dalla L. 147/2013, commi 550 e 551, nel caso in cui la società abbia una perdita di esercizio, l'Ente controllante che adotta la contabilità finanziaria, nell'anno successivo è tenuto ad accantonare in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo, in misura proporzionale alla quota di partecipazione; analogamente il socio controllante che adotta la contabilità economico patrimoniale, nel corso dell'esercizio successivo, adegua il valore della partecipazione all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo rappresenti una perdita durevole di valore sulla scorta di quanto stabilito dalla succitata L. 147/2013. L'importo accantonato è comunque svincolato e reso di nuovo disponibile in caso di ripianamento della perdita, dismissione della quota o messa in liquidazione della società.

29.5. Qualora nei tre esercizi precedenti la società abbia presentato una perdita di esercizio è prevista infatti una

riduzione del compenso degli amministratori indicato al precedente articolo 17, nella misura del 30% (trenta per cento) di quanto percepito. Inoltre, l'eventuale conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori, a meno che la perdita non possa essere considerata coerente e fisiologica nell'ambito di un piano di risanamento approvato dall'ente.

29.6. L'Organo amministrativo potrà deliberare di sottoporre il bilancio di esercizio a certificazione volontaria da parte di primaria società di revisione, come pure potrà deliberare l'adozione del bilancio sociale.

TITOLO IX - PROROGA - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 30 SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

30.1. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

30.2. Nel caso di cui al precedente comma 1, nonché quando si verifichi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge, l'Assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

30.3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c..

30.4. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

30.5. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al libro V, capo VIII, del codice civile.

Articolo 31 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

31.1. Tutte le controversie inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione del presente statuto e degli eventuali regolamenti integrativi nonché quelle inerenti i rapporti sociali, comprese le impugnative di delibere assembleari, proposte dalla società, dai soci, gli

amministratori, i sindaci, i liquidatori o i componenti di altri organi societari ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre Arbitri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente del Tribunale di Salerno, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

31.2. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza secondo diritto, ai sensi degli artt. 810 e ss. c.p.c. Si stabilisce che è ammessa l'impugnativa del lodo per violazione delle regole di diritto. Si stabilisce, altresì, che i compensi spettanti al Collegio Arbitrale sono determinati in ragione dei parametri di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm.ii. e la liquidazione degli stessi è vincolante per le parti in lite. Ove non diversamente previsto si applica la disciplina dettata dal codice di procedura civile in tema di arbitrato.

31.3. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi addebitare il costo dell'arbitrato ovvero le eventuali modalità di ripartizione dello stesso fra le parti in lite.

31.4. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

31.5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del presente Statuto.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32 RINVIO

32.1. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni ovvero di società partecipate da Enti Locali ovvero in materia di ciclo integrato dei rifiuti.